

Comunicazione n. DAL/RM/97003354 del 9-4-1997

inviata alla società di intermediazione mobiliare ...

Oggetto: Art. 60, comma 2, d.lgs. n. 415/1996 - quesito

Con lettera del, in connessione con la sua mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 415/1996 (conseguente allo stato di inattività al 1 settembre 1996), codesta società ha chiesto alla scrivente:

1) se, "nell'ipotesi in cui gli organi della società deliberassero la fusione per incorporazione della medesima in una (...) iscritta nell'elenco speciale ex art. 107 d.lgs. 385/93 (...), supponendo il perfezionamento della fusione entro settembre 1997", sia possibile soprassedere all'assolvimento dell'obbligo discendente dalla disposizione in oggetto, che impone ai soggetti ivi previsti l'eliminazione dalla propria denominazione sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, delle espressioni "Sim", "società di intermediazione mobiliare" o simili;

2) se, inoltre, una Sim non iscritta all'albo di cui al menzionato art. 9 per non aver esercitato alcuno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto, debba comunque ritenersi tenuta alla certificazione del bilancio relativo all'anno 1996 nonché a tutti gli adempimenti connessi.

Per ciò che attiene al primo quesito, è parere della scrivente che, qualora la prospettata fusione dovesse condurre alla estinzione di codesta società entro un anno dalla entrata in vigore del d.lgs. n. 415/1997 - vale a dire entro il 31 agosto 1997 (e non "entro settembre 1997") - la mancata adozione, nel medesimo termine, della specifica deliberazione di modifica prescritta dalla norma in oggetto resterebbe del tutto priva di conseguenze, rispetto alla disciplina recata dal citato decreto.

Corre obbligo di sottolineare, per converso, che il permanere "in vita" di codesta società, al 1 settembre 1997, determinerebbe - in assenza dell'adempimento inerente alla denominazione sociale ed a meno che, nel frattempo, fosse stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione allo svolgimento di servizi di investimento - una ipotesi di "abuso di denominazione" ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del d.lgs. n. 415/1996. Ivi si dispone, per quanto qui interessa, che i soggetti diversi dalle imprese di investimento i quali utilizzino, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, le parole "Sim", "società di intermediazione mobiliare" o altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno circa la legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni.

Quanto al quesito illustrato sub 2), in conformità all'orientamento già espresso da questa Commissione circa i termini di applicazione dell'art. 10, comma 1, della legge n. 1/1991 (di tenore pressoché identico a quello dell'art. 28 del d.lgs. n. 415/1996), si precisa che gli obblighi di certificazione dei bilanci delle Sim prescindono dalla eventuale inattività di tali soggetti (cfr. la comunicazione n. SOC/RM/93000538 del 25.1.1993, relativa ad una società il cui consiglio di amministrazione aveva deliberato di sospendere l'attività sociale) e cessano a decorrere dalla data di chiusura del bilancio concernente l'esercizio in corso all'atto della cancellazione dall'albo (cfr. la comunicazione n. SOC/RM/93002832 del 15.4.1993) qualora, al momento dell'adozione del provvedimento, siano ancora in essere rapporti con la clientela in considerazione delle connesse esigenze di tutela del pubblico risparmio.



Deve rilevarsi, peraltro, come il caso di specie non rientri nell'ambito applicativo della suddetta comunicazione, non avendo codesta società mai esercitato alcuna delle attività per le quali risultava autorizzata dalla Commissione.

Si ritiene pertanto che non sussista l'obbligo di revisione e certificazione del bilancio con riferimento all'esercizio 1996.

IL PRESIDENTE Enzo Berlanda